

STATUTO

CRESTAF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VIA ELIO DE
CUPIIS 30/B

Numero REA: TE - 215976

Codice fiscale: 01580750550

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Societa' cooperativa denominata "CRESTAF Societa' Cooperativa Sociale".

Art. 2 - SEDE

La sede legale della Societa' e' nel Comune di Teramo.

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potra' istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3 - DURATA

La Societa' ha durata illimitata e potra', con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, essere sciolta anticipatamente.

Art. 4 - SCOPO

Scopo della cooperativa e' perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivita' produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionate anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalto, il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirato ai principi della mutualita', ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991.

Le finalita' mutualistiche della societa' si intendono rivolte all'interesse dei soci lavoratori secondo le direttive che saranno impartite dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

Art. 5 - OGGETTO

Per il conseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare, in Italia ed all'estero, le seguenti attivita':

1. servizi di trasporto, anche espressi, in proprio o conto terzi in Italia e all'estero;
2. servizi di trasloco e attivita' di sgombero di locali;
3. servizi di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
4. servizi di logistica, magazzinaggio e movimentazione di merci e cose conto terzi, incluse le attivita' connesse quali l'imballaggio, il confezionamento ed altre;
5. servizi di pulizie, sia generali che speciali, di magazzini e piazzali, uffici, strutture residenziali, aree interne ed esterne e di locali in genere; riciclo e rivendita di materie plastiche, legnose e ferrose;
6. servizi di manutenzione di giardini e spazi verdi;
7. servizi di manutenzione e riparazione di carrelli elevatori di ogni genere, piattaforme elevatrici, carroponti e di ogni altra attrezzatura connessa all'attivita' di movimentazione e sollevamento merci;
8. laboratorio per trasformazione materie prime;
9. attivita' di bar, pasticceria, forno;
10. coltivazioni in serra;

ALLEGATO....."A".....

all'atto

Rep.N. 3117.....

Racc.N. 2111.....



[Handwritten signature]

detta Monica

11. attività ristorative e ricettive in genere;
12. attività agricola di ogni tipo;
13. realizzazione e gestione di aree adibite al gioco denominato "PAINT BALL".

Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà in via strumentale:

- partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, ma non nei confronti del pubblico;
- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dalle assemblee nel rispetto ed entro i limiti della normativa vigente;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, e stipulare contratti di leasing;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria sempre necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Art. 6 – REQUISITI MUTUALISTICI

La Società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in relazione al tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 4.

L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza, di cui al precedente comma di questo articolo, nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali ☐ fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7 – REGOLAMENTI

I criteri e le regole, inerenti allo svolgimento dell'attività sociale, saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ma con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Un regolamento interno, redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e s.m., disciplinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo.

Un altro regolamento interno, redatto ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il risparmio del 3 marzo 1994 e della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994, disciplinerà la raccolta del prestito da soci prevedendo la disciplina della raccolta dei fondi e del funzionamento degli schemi di garanzia approntati obbligatoriamente a favore dei soci.

Un ulteriore regolamento interno disciplinerà l'attribuzione dei ristorni.

TITOLO II

Art. 8 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di Euro 25 (venticinque).

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, comma 2, del c.c.

Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'Organo Amministrativo; le stesse non sono trasferibili per atto tra vivi ai sensi dell'art. 2530 c.c..

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote dei soci volontari di cui al successivo art.13.

Art. 9 – IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, ivi incluse le somme versate dai soci a titolo di "quota di ammissione" di cui al seguente art. 10; dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti; nonché da qualsiasi altro bene o introito, ammesso dalla legge, che pervenga alla Società Cooperativa a titolo gratuito;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e



Attesta Monica

conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2483 e seguenti e 2526 u.c. del c.c.

TITOLO III

Art. 10 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, private e pubbliche.

Il socio è tenuto al versamento, oltre che dell'importo della quota sociale sottoscritta, di una somma a titolo di "quota di ammissione" eventualmente determinata dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo.

Il versamento della quota sociale e dell'eventuale quota di ammissione dovrà improrogabilmente avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione qualora l'aspirante socio non presenti, all'atto della domanda di ammissione, esplicita richiesta di rateazione che comunque deve essere espressamente accettata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che entro i termini stabiliti o concordati non esegua l'intero versamento sia della quota sociale che della eventuale quota di ammissione, può essere escluso nei modi e nelle forme stabilite al seguente art. 20 del presente Statuto.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono infine essere soci i volontari di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 11 - AMMISSIONE DEI SOCI

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) l'indicazione della quota che intende sottoscrivere e della modalità di pagamento;
 - c) la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Se trattasi di persona giuridica, in aggiunta ai punti b) e d) che precedono:
- e) l'esatta denominazione sociale;
 - f) la sede legale;

g) estremi identificativi del rappresentante legale;

La persona giuridica deve altresì allegare un certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. dal quale risultino i poteri conferiti al rappresentante legale e che la società è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione.

Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato l'intero versamento della quota sociale.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, l'Organo Amministrativo deve relazionare all'Assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie che ritenga necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione come socio.

Art. 12 – LE CATEGORIE DI SOCI

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

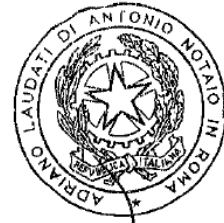
Art. 13 – SOCI VOLONTARI

Sono soci volontari coloro che prestano l'attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 ed abbiano capacità, attitudini e specializzazione per svolgere l'attività all'interno della cooperativa al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 14 – CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori salvo che vengano esclusi qualora non abbiano maturato le necessarie competenze.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Irene Morice]

Art. 15 – FINANZIAMENTI DEI SOCI E DEI TERZI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art.2526 c.c.

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma del codice civile.

Art. 16 – DOVERI DEI SOCI

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta e l'eventuale quota di ammissione, nei termini e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- b) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art. 17 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, esclusione e morte, se persona fisica; per recesso, esclusione, scioglimento e liquidazione, se persona giuridica.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 - RECESSO

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura dell'Organo Amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale e comunque, stante la durata illimitata della società, permane il diritto di recesso del socio, a norma dell'art. 2473 c.c., da esercitare con un preavviso di 180 giorni.

Non è previsto recesso parziale del socio.

Art. 19 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempre che ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa e quindi potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socia, di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio, di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c.

Art. 20 – ESCLUSIONE DEI SOCI

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'Organo Amministrativo,

il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;
5. svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
8. si trovi nelle situazioni previste dai regolamenti interni;
9. senza giustificazione non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee dei soci regolarmente convocate.

Può altresì essere escluso dalla Società, sempre con deliberazione dell'Organo Amministrativo, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di rapporto di lavoro non subordinato.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione, il socio può proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 21 – SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche l'immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 22 – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle sola quota sociale versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta entro il termine dell'esercizio.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un



Enella Movic

anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 1 (uno). In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO IV

Art. 23 – GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale.

Art. 24 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

In caso di malattia o di impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e che deve essere conservata a cura della società. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Non possono essere mandatari né gli amministratori né gli impiegati della società.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata. Ciascun socio persona giuridica ha diritto a più voti fino ad un massimo di cinque da attribuirsi ognuno per ogni 5.000 euro di quota versata.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, ma sempre in Italia, e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.

Purché ricorrano i presupposti di legge e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato a tutti i soggetti interessati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Unico; in caso di impedimento, l'Assemblea designa a presiederla un socio tra i presenti.

Art. 25 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;
- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;

- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Organo Amministrativo e qualora l'aspirante socio ne faccia richiesta;

- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dall'Organo amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni, ove ricorrano i presupposti di legge. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'Organo Amministrativo lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La comunicazione di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. In tal caso in assemblea dovrà essere prodotta una dichiarazione scritta da parte degli assenti (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla cooperativa con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) da conservarsi in atti della cooperativa, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;



[Handwritten signature]

Stella Mowice

d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

Art. 26 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera altresì:

- sulla modifica dell'atto costitutivo;
- sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- sugli altri argomenti riservati dalla legge.

Art. 27 – ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea relativamente alle materie di cui al superiore art. 25 dello statuto è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

In tali ipotesi, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Art. 28 – ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea relativamente alle materie di cui al superiore art. 26 dello statuto è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;
- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 29 – ASSEMBLEE SPECIALI DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;
- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;
- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari.

Art. 30 – AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ed un massimo di sette consiglieri che possono essere anche non soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai

soci cooperatori persone giuridiche.

In entrambi i casi gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e sono sempre rieleggibili e sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione. Possono durare in carica anche a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

**Art. 31 – AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva può nominare:

- il Consigliere Delegato, fissandone i poteri;
- il Direttore Generale della Società;
- i membri dei Comitati Esecutivo.

Art. 32 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELEGA DEI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2475 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 33 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE

Il Consiglio è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempre che i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

Art. 34 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELIBERAZIONI

Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**Art. 35 – AMMINISTRATORE UNICO - PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA
DELLA SOCIETA'**



[Handwritten signature]

Detta Monica

In presenza del Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

All'Amministratore Unico spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; dell'assenza o impedimento del Presidente farà prova la firma del Vice Presidente.

Il Presidente, in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione, e l'Amministratore Unico potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

Il Presidente o l'Amministratore Unico sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Hanno anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 36 – COLLEGIO SINDACALE

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, Revisori Legali dei conti, nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2543 c.c..

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni. Ad esso spetta il controllo legale dei conti.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

TITOLO V

Art. 37 – IL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le eventuali relazioni degli amministratori, e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.
2. Una quota nella misura prevista dalla legge sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.
3. Del residuo, una quota potrà essere destinata alla rivalutazione delle quote del capitale sociale nei limiti di legge.

4. Del residuo, una quota potrà essere destinata alla distribuzione di dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c..

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Art. 38 – I RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VI

Art. 39 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci ai sensi degli articoli 26 e 28 dello statuto determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. 59/1992.

TITOLO VII

Art. 40 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali aventi ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Teramo, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. D. Lgs. 5/2003.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella



Stella Illice

presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo che provvederà alla nomina di un arbitro.

Art. 41 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

16 di 16